



Delibera n. **299/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 1/4

OGGETTO: Revisione della Convenzione per la fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'E.R.S.U. di Urbino

N. o.d.g.: 14/02 Rep. n. 299/2015 Prot. n. 34100 UOR: Ufficio Contratti e appalti

Nominativo	F	C	A	As
Vilberto STOCCHI	X			
Massimo BERLONI	X			
Vittorio LIVI				X
Tiziana PRIMORI				X
Bonita CLERI	X			

Nominativo	F	C	A	As
Stefano PAPA	X			
Mary Cruz BRAGA	X			
Giuseppe DE LORENZO	X			
Chiara SISTI	X			

Legenda: (F - Favorevole) - (C - Contrario) - (A - Astenuto) - (As - Assente)

Partecipano il Pro-Rettore Vicario Prof. Giorgio Calcagnini e il Direttore Generale Dott. Alessandro Perfetto.

Collegio dei Revisori dei conti			
Nome	Pres.	Ass.g.	Ass.
Dott.ssa Maria Luisa DE CARLI, Presidente		X	
Dott.ssa Gerardina MAIORANO		X	
Dott. Vincenzo GALASSO	X		

Il Consiglio di Amministrazione

VISTA la Legge 9 maggio 1989 n. 168;

VISTO il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

VISTO lo Statuto dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo, emanato con D.R. n. 138/2012 del 2 aprile 2012 e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, n. 89 del 16 aprile 2012 ed in particolare l'art. 18 comma 2 lett. h) che attribuisce al Consiglio di Amministrazione l'autorizzazione della stipula di convenzioni e contratti ai sensi del Regolamento di Amministrazione e Contabilità".

VISTO il Regolamento di Ateneo di Amministrazione, Finanza e Contabilità dell'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo emanato con D.R. n. 276 del 26 giugno 2013;

VISTA la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 132 del 29 giugno 2012 con la quale è stata approvata la stipula di una convenzione quadro tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'Ente Regionale per il Diritto allo Studio Universitario (E.R.S.U.) per regolarizzare la presenza, presso le strutture universitarie, dei partecipanti a corsi estivi, congressi, convegni ed ogni altra attività culturale, didattica e scientifica.

PRESO ATTO che con la stipula della suddetta convenzione quadro l'E.R.S.U. di Urbino si impegna a mettere a disposizione dei partecipanti agli eventi organizzati dall'Ateneo i servizi di alloggio e vitto addebitando i corrispettivi all'Ateneo per i partecipanti indicati in un elenco fornito dal Responsabile della gestione dell'evento, mentre per gli altri partecipanti, non compresi nell'elenco e per i pasti provvedevano direttamente gli ospiti stessi;

CONSIDERATO che con note del 15 settembre 2015 prot. nr. 7198 e 12 ottobre 2015 prot. nr. 9358 l'E.R.S.U. di Urbino, evidenziando che le limitate possibilità di pagamento inserite nel testo vigente (fatturazione all'Università o pagamento diretto da parte degli ospiti) ha comportato spesso riduzioni e talvolta anche la disdetta di alcuni servizi richiesti, ha richiesto di



Delibera n. **299/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 2/4

rivedere la Convenzione quadro aggiungendo anche la possibilità per l'E.R.S.U. di fatturare direttamente a terzi (sponsor, agenzie ecc. che collaborano alla organizzazione delle manifestazioni) su espressa indicazione della stessa Università;

VISTA la Legge Regionale Marche n. 38/96 ("Riordino in materia di diritto allo studio"), così come modificata dalla L.R. n. 22/03, che prevede che "gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente o tramite convenzioni con soggetti pubblici";

CONSIDERATO che l'Università degli Studi di Urbino, oltre alle normali attività didattiche, organizza nel corso dell'anno accademico svariate altre attività quali: convegni, congressi, seminari, conferenze, summer school, corsi diversi ed attività affini, giornate dedicate all'orientamento universitario, a cui partecipano studenti, docenti e studiosi sia italiani che stranieri che spesso necessitano di servizi ricettivi e logistici, quali alloggio, ristorazione, aule e spazi per conferenze e lezioni, ecc.;

CONSIDERATO che l'ERSU di Urbino dispone di spazi e strutture abitative destinate anche a Foresteria Universitaria e quindi ad accogliere il tipo di utenza più sopra descritta, nonché di un servizio di Ristorazione Universitaria dislocato in tre diversi punti della città, idoneo a far fronte alle esigenze dell'Ateneo anche in occasione di eventi diversi dalla ordinaria programmazione accademica;

SENTITO il Direttore Generale;

delibera

1. di autorizzare la stipula della revisione della Convenzione per la fornitura di servizi tra l'Università degli Studi di Urbino Carlo Bo e l'E.R.S.U. di Urbino nel testo sotto riportato:

"CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI SERVIZI

L'anno 2015, il giorno _____, nella sede centrale dell'E.R.S.U. di Urbino, in Via Veneto n. 43,

TRA

l'ERSU (Ente Regionale per il diritto allo Studio Universitario) di Urbino, in persona del Direttore _____, nato a _____ (_____) il _____ e domiciliato per la carica presso la sede dell'ERSU, in Via Veneto n. 43, Urbino;

E

l'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI URBINO Carlo BO, in persona del Dott. _____, Direttore Generale dell'Ateneo, nato a _____ il _____ e domiciliato per la carica presso la sede della stessa Università in Via Saffi, n.2 -Urbino (PU);

PREMESSO CHE:

- l'art. 37 della Legge regionale n. 38/96 ("Riordino in materia di diritto allo studio"), così come modificata dalla L.R. n. 22/03, prevede che "gli ERSU possono utilizzare le strutture abitative e di ristorazione per convegni, congressi e attività affini, comprese quelle di orientamento, culturali e di turismo, organizzati direttamente o tramite convenzioni con soggetti pubblici";



Delibera n. **299/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 3/4

- l'art.32 della stessa Legge regionale n.38/96, al comma 1, prevede che gli ERSU "favoriscono le attività culturali, sportive e ricreative in collaborazione con l'Università e le associazioni e cooperative studentesche";
- l'art. 25 inoltre, al comma 4, stabilisce che "il servizio di ristorazione può essere esteso, tramite apposite convenzioni che prevedano tariffe corrispondenti al costo reale del servizio, al personale docente e non docente delle università con sede nella città dove esiste lo stesso servizio, nonché ai laureati iscritti al dottorato di ricerca,... a docenti di altre università, temporaneamente presenti per motivi di studio...";
- l'art. 26 infine, al comma 10, prevede che "nell'ambito della collaborazione con l'università, una parte dei posti alloggio a disposizione può essere concessa per le attività di interscambio culturale con studenti di altre università italiane e straniere, a condizione di reciprocità e dietro apposita convenzione";

CONSIDERATO CHE:

- l'Università degli Studi di Urbino, oltre alle normali attività didattiche, organizza nel corso dell'anno accademico svariate altre attività quali: convegni, congressi, seminari, conferenze, summer school, corsi diversi ed attività affini, giornate dedicate all'orientamento universitario, a cui partecipano studenti, docenti e studiosi sia italiani che stranieri;
- in tali occasioni l'Ateneo spesso necessita di servizi ricettivi e logistici, quali alloggio, ristorazione, aule e spazi per conferenze e lezioni, ecc.;
- l'ERSU di Urbino dispone di spazi e strutture abitative destinate anche a Foresteria Universitaria e quindi ad accogliere il tipo di utenza più sopra descritta, nonché di un servizio di Ristorazione Universitaria dislocato in tre diversi punti della città, idoneo a far fronte alle esigenze dell'Ateneo anche in occasione di eventi diversi dalla ordinaria programmazione accademica;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - L'E.R.S.U. di Urbino si impegna a mettere a disposizione dell'Università degli Studi di Urbino, qualora richieste, le proprie strutture ricettive per fornire alloggio, ristorazione e spazi in occasione di manifestazioni ed eventi organizzati dalla stessa Università e/o dai suoi Dipartimenti.

Art. 2 - Le tariffe applicate dall'ERSU all'Università per i vari servizi messi a disposizione saranno quelle deliberate dal proprio Consiglio di Amministrazione e vigenti al momento della definizione degli accordi di fornitura; le stesse saranno soggette agli aggiornamenti previsti dalle disposizioni regionali.

Art. 3 - La tipologia dei servizi con le conseguenti tariffe da applicare, nonché le modalità di pagamento, verranno concordate di volta in volta con i soggetti referenti dell'Università degli Studi di Urbino, che curano l'organizzazione dell'evento.

Art. 4 – Le modalità di pagamento ammesse sono le seguenti:

- emissione di fattura a carico dell'Università degli Studi di Urbino;
- emissione di fattura a carico di terzi, indicati dall'organizzatore dell'evento;
- pagamento diretto da parte dei singoli ospiti/utenti dei servizi.

Art. 5 - Per effetto della presente Convenzione, le richieste di servizi provenienti dall'Università degli Studi di Urbino e da sue articolazioni verranno regolate mediante corrispondenza commerciale.



Delibera n. **299/2015** del Consiglio di Amministrazione del **30/10/2015**

pag. 4/4

Art. 6 - La presente Convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione della stessa fino al _____ e potrà essere rinnovata nel rispetto delle norme con atto espresso.

Art. 7 - La presente Convenzione sarà sottoposta a registrazione solo in caso d'uso e gli oneri conseguenti saranno in tale evenienza a carico della parte che con il suo comportamento l'avrà resa necessaria e/o sarà soccombente in giudizio.

Art. 8 - Per ogni eventuale controversia che dovesse sorgere tra le parti sottoscrittrici riguardo all'applicazione e/o all'interpretazione della presente Convenzione e che non potesse essere definita in via stragiudiziale, sarà competente il Foro di Urbino.

Urbino,

IL DIRETTORE
DELL' ERSU DI URBINO

(.....)

IL DIRETTORE GENERALE
DELL' UNIVERSITA'
DEGLI STUDI DI URBINO Carlo BO

(.....)"

2. il Direttore Generale è autorizzato alla stipula della Convenzione secondo il testo approvato.

La presente delibera è letta e approvata seduta stante.